



## **Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.l.g. 196/2003 (Revisione 09 del 25 marzo 2016)**

### **PREMESSO CHE**

- Gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- Il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
  - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
  - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
  - c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
  - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
  - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- Sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g);
- L’articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

**VISTE** le restanti disposizioni del Codice;

**CONSIDERATO** che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazioni e la diffusione;

**RITENUTO** necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Ordine Professionale ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi e di diffusione;

**RITENUTO** altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

**CONSIDERATO** che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui al presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

**VISTO** il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U.n° 170 del 23 luglio 2005);

**VISTO** l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n° 7/05 relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario;

**ACQUISITO** in data 07 dicembre 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;

**CONSIDERATO** la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della categoria attraverso la pubblicazione anche nel sito internet di questo Ordine Professionale;

**RILEVATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

**DELIBERA** di adottare il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali:

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento in attuazione del D.L.g. 30 giugno 2003 n° 196, identifica i tipi dei dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

## **ARTICOLO 2**

### **Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili**

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, del D.L.g. 30 giugno 2003, n.196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.l.g. n. 196/2003:

Art. 59

*(Accesso a documenti amministrativi)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60

*(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)*

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 62

*(Dati sensibili e giudiziari)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Art. 73

*(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

- a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
- b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
- c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
- d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
- e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
- f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
- g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

- a) di gestione di asili nido;
- b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,

- mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - e) relative alla leva militare;
  - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
  - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
  - h) in materia di protezione civile;
  - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
  - l) dei difensori civici regionali e locali.

#### Art. 86

*(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)*

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

- a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
- b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;
- c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
  - 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
  - 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
  - 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
  - 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

#### Art. 95

*(Dati sensibili e giudiziari)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

#### Art. 98

*(Finalità di rilevante interesse pubblico)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

- a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
- b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
- c) per scopi scientifici.

#### Art. 112

*(Finalità di rilevante interesse pubblico)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

- a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza

o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Consiglio sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del D.L.g.n. 196/2003).

### **ARTICOLO 3**

#### **Riferimenti normativi**

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle "Fonti Normative" degli Allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 4**

### **Articolazione del Regolamento**

Il presente Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite da questo Consiglio, seguendo l'elenco della seguente tabella:

<b>N° Allegato</b>	<b>Denominazione del trattamento</b>
<b>1</b>	<b>Gestione del Personale: Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso l'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.</b>  - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Consiglio dell'Ordine; - Attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.
<b>2</b>	<b>Gestione e tenuta dell'Albo e dei Registri e/o Elenchi degli Iscritti</b>
<b>3</b>	<b>Gestione dei dati in materia disciplinare, sia in funzione amministrativa che giurisdizionale</b>
<b>4</b>	<b>Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale</b>
<b>5</b>	<b>Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni</b>
<b>6</b>	<b>Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza</b>



**REGOLAMENTO ORDINE ASSISTENTI SOCIALI**  
**Consiglio Regionale della Calabria**

**Allegato n. 1**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso l'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria**

- Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Consiglio dell'Ordine;
- Attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.

**FONTI NORMATIVE:**

- CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
- CCNL relativo al Personale dirigente del comparto;
- Legge istitutiva del Consiglio/Ordine Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari concernenti il rapporto di lavoro;
- Artt. 409 e ss.c.p.c. (Controversie individuali di lavoro-Tentativi obbligatori di conciliazione);
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- Legge 241/1990;
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- Codice civile (artt. 2094-2134);
- D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- L. 20.05.1970, n. 300; Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei Lavoratori);
- L. 24.05.1970, n. 336; Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati;
- L. 7.02.1990, n. 19; (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti);
- D.Lg. 19.09.1994, n. 626;(attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- D.P.R. 31-8-1999 n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286;
- L. 12.03.1999, n. 68 (norme per il diritto a lavoro dei disabili.);
- L. 8.03.2000, n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.);
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.Lg. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- D.Lg. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53);
- L. 6.03.2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);
- D.Lg. 15.08.1991, n. 277; (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.);
- L. 27/03/2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni);
- L. 14.04.1982, n. 164; (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
- L. 5/02/1992 n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- D.P.R. 29/10/2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata, ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.Lg. 10/09/2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.



14 febbraio 2003 n. 30).

- D.Lg. 8/04/2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
- D.Lg. 7/03/2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lg. 4 aprile 2006 n. 159;
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- D.P.C.M. n. 325/88 procedure per l'attuazione del principio di mobilità" nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- Art. 653 c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.

### **RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO:**

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente e di qualunque altro tipo, parziale o temporaneo, con carattere di parasubordinazione e di altre forme di impiego che comportano la costituzione di un rapporto subordinato (D.Lg. 30.06.2003 n. 196, Art. 68, 112).

### **TIPI DI DATI TRATTATI:**

Dati sensibili e giudiziari concernenti :

- Origine: Razziale, Etnica;
- Convinzioni: Religiose, Filosofiche, Politiche, Sindacali, d'altro genere;
- Stato di Salute: Patologie Attuali, Patologie Pregresse, Terapie In Corso, dati sulla salute relativi anche ai familiari;
- Vita Sessuale: soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- Dati di carattere Giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196): "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

### **OPERAZIONI ESEGUITE:**

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

- Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;
- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Conservazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Cancellazione: in caso di prescrizione;
- Registrazione: su supporti cartacei e con modalità informatiche;
- Blocco: su richiesta dell'interessato e/o su richiesta del Garante;
- Interconnessione: con altri soggetti pubblici o privati (Amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. 445/2000);

### **COMUNICAZIONE DEI DATI:**

- a) Organizzazioni Sindacali: ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
- b) Enti Assistenziali, Previdenziali e Assicurativi e Autorità Locali di Pubblica Sicurezza: a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
- c) Compagnie di Assicurazioni: su richiesta dell'interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione;
- d) Presidenza del Consiglio dei Ministri: in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D. Lg. n. 165/2001);
- e) Uffici competenti per il Collocamento Obbligatorio: relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";
- f) Strutture Sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL. relativo al Personale del comparto



- degli Enti pubblici non economici);
- g) Enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e in uscita (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
  - h) Ministero Economia e Finanza nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 600);
  - i) Enti competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
  - j) Strutture Sanitarie competenti per visite fiscali e Medico competente (D. Lg. n. 626/94).
  - k) Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili);
  - l) Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
  - m) Collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D. Lg. 165/2001.
  - n) INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del DPR 1124/1965);
  - o) Al comitato di verifica delle cause di servizio e commissione medica territoriale competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001);
  - p) INPS (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della L. 335/1995 e della L. 152/1968);
  - q) Al professionista esterno per adempimenti riguardanti il trattamento economico;

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quello a tempo determinato, part-time, di consulenza ed a progetto) nell'ente ovvero in azienda o istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell'Ordine per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle eventuali assenze. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in relazione a particolari preferenze alimentari, laddove è previsto un servizio di mensa; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione del sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti previa richiesta da parte del Consiglio. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Potrebbero essere effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

I dati sono oggetto di comunicazione al professionista esterno per adempimenti riguardanti il trattamento economico.



**REGOLAMENTO ORDINE ASSISTENTI SOCIALI**  
**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Allegato n. 2**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**  
**Gestione e tenuta dell'Albo e dei Registri e/o Elenchi degli Iscritti**

**FONTE NORMATIVA:**

- L. 84/93, Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 615/94, Codice Deontologico degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 06 aprile 2002;
- D.Lg. 27 gennaio 1992 n. 115 (Attuazioni della direttiva 89/48/ CEE relativa ad un sistema Generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni);
- D.Lg. 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE);
- D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante nome di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286);
- L. 26 dicembre 1981 n. 763 (normativa organica per i profughi);
- Articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dell'esercizio della professione);
- Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale);
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159;
- D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica delle procedure concorsuali);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materie di documentazione amministrativa);
- L. 21 dicembre 1999 n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Legge comunitaria 1999 Art. 16 (Norme in materia del domicilio professionale);

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO:**

Tenuta dell'Albo degli Assistenti Sociali (D.Lgs. 30.06.2003 n.196, art. 61);

**TIPI DI DATI TRATTATI:**

Dati sensibili e giudiziari concernenti :

- Origine: Etnica;
- Convinzioni: Religiose;
- Stato di Salute: Patologie Attuali, Patologie Pregarate;
- Vita Sessuale: soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- Dati di carattere Giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196): "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

#### **OPERAZIONI ESEGUITE:**

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

- Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;
- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Conservazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Cancellazione:
- Registrazione: su supporti cartacei e con modalità informatiche;
- Blocco: su richiesta dell'interessato e/o su richiesta del Garante;
- Interconnessione: con altri soggetti pubblici o privati (Amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. 445/2000);

#### **COMUNICAZIONE DEI DATI:**

- a) Autorità Giudiziaria;
- b) Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali;
- c) Terzi (che ne facciano richiesta motivata: Enti Pubblici o Privati, Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolge determinate funzioni; Istituto Pubblico e/o Privato Previdenziale di competenza);

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

I dati vengono acquisiti dall'interessato o da Enti Pubblici, dall'Autorità Giudiziaria o da Terzi. Vengono altresì trattati dati di carattere giudiziario; le informazioni sulle vita sessuale possono desumersi in caso di rettifica di attribuzione di sesso o per questioni attinenti i requisiti morali richiesti. I dati acquisiti al momento della presentazione delle domande di iscrizione all'Albo vengono poi esaminati ed aggiornati al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti.

**REGOLAMENTO ORDINE ASSISTENTI SOCIALI**  
**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Allegato n. 3**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**  
**Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti sia in funzione amministrativa che giurisdizionale.**

**FONTE NORMATIVA:**

- Art. 17 Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 615/94, Codice Deontologico degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 06 aprile 2002;
- Codice penale, con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dell'esercizio della professione, Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione); Art. 622 c.p. (Rilevazione di segreto professionale); Codice di Procedura Penale, con articolare riferimento all'art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO:**

Applicazione delle norme in materia di sanzioni e ricorsi (art. 71 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

**TIPI DI DATI TRATTATI:**

Dati sensibili e giudiziari concernenti :

- Stato di Salute: Patologie Attuali, Patologie Pregresse; Terapie in Corso, dati sulla salute relativi anche ai familiari;
- Dati di carattere Giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196): "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

**OPERAZIONI ESEGUITE:**

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

- Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;
- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Conservazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Cancellazione:
- Registrazione: su supporti cartacei e con modalità informatiche;
- Blocco: su richiesta dell'interessato e/o su richiesta del Garante;
- Interconnessione:

**COMUNICAZIONE DEI DATI:**

- a) Autorità Giudiziaria;
- b) Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali;
- c) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni;

**DIFFUSIONE DEI DATI:**

Le sanzioni che comportano provvedimenti interdittivi all'esercizio della professione possono essere diffuse.

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

I dati vengono acquisiti tramite esposti di terzi, segnalazioni dell'autorità giudiziaria, d'ufficio; tuttavia essi possono essere reperiti anche direttamente dagli interessati.

**REGOLAMENTO ORDINE ASSISTENTI SOCIALI**  
**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Allegato n. 4**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**  
**Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale**

**FONTE NORMATIVA:**

- L. 84/93, Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 615/94, Codice Deontologico degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 06 aprile 2002;

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO:**

Consultazioni elettorali e verifica della relativa regolarità (art. 65 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

**TIPI DI DATI TRATTATI:**

Dati sensibili e giudiziari concernenti :

- Convinzioni: Politiche, Sindacali;
- Stato di Salute: Patologie Attuali, Terapie in Corso;
- Dati di carattere Giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196): "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

**OPERAZIONI ESEGUITE:**

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

- Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;
- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Conservazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Cancellazione:
- Registrazione: su supporti cartacei e con modalità informatiche;
- Blocco:
- Interconnessione:

**COMUNICAZIONE DEI DATI:**

- a) Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali;
- b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni;

**DIFFUSIONE DEI DATI:** limitatamente ai risultati elettorali;

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento concerne i dati indispensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi elettivi dei componenti degli organi del Consiglio dell'Ordine, anche in relazione all'applicazione dei vari istituti della normativa di riferimento (gestione economica ed organizzativa).



**REGOLAMENTO ORDINE ASSISTENTI SOCIALI**  
**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Allegato n. 5**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**  
**Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni**

**FONTE NORMATIVA:**

- Art. 53 e 54 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 06 aprile 2002;

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO:**

Formazione ai fini della pratica professionale ed aggiornamento professionale (Art. 95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

**TIPI DI DATI TRATTATI:**

Dati sensibili e giudiziari concernenti :

- Stato di Salute: Patologie Attuali, Terapie in Corso;
- Dati di carattere Giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196): "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

**OPERAZIONI ESEGUITE:**

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

- Raccolta: presso gli interessati;
- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Conservazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Cancellazione:
- Registrazione: su supporti cartacei e con modalità informatiche;
- Blocco: su richiesta dell'interessato, su richiesta del Garante;
- Interconnessione:

**COMUNICAZIONE DEI DATI:**

- a) Consigli/Collegi Professionali;
- b) Enti di Formazione;
- c) Enti Pubblici e Privati

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

I dati di carattere giudiziario e le certificazioni mediche dell'eventuale invalidità vengono acquisiti o forniti dall'interessato per giustificare eventuali sospensioni della pratica professionale e dell'attività di formazione. Possono essere trattati dati di terzi per le attività di verifica della pratica professionale e dell'attività di formazione.

**REGOLAMENTO ORDINE ASSISTENTI SOCIALI**  
**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Allegato n. 6**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**  
**Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza**

Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di difesa dell'Ente in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché in sede stragiudiziale e per consulenza o per accertamento resa nel rispetto dei compiti istituzionali ad Enti pubblici e privati.

**FONTE NORMATIVA:**

- L. 84/93, Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 615/94, Codice Deontologico degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 06 aprile 2002;
- Codice Civile; Codice di Procedura Civile;
- Codice Penale; Codice di Procedura Penale;
- R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 1054/1924 (e del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);
- R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali);
- L. 689/81 (Modifiche al sistema penale);
- D.Lg. 285/1992 (Codice della strada);
- D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario);
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria);
- D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
- D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativa);
- D.Lg. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carica dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);
- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;

**RILEVANTI FINALITÀ' DI INTERESSE PUBBLICO:**

Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria del Consiglio (Art. 71 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

**TIPI DI DATI TRATTATI:**

Dati sensibili e giudiziari concernenti :

- Origine: Razziale, Etnica;
- Convinzioni: Religiose, Filosofiche, d'altro genere;
- Stato di Salute: Patologie Attuali, Patologie Progressive, Terapie In Corso, dati sulla salute

relativi anche ai familiari;

- Vita Sessuale: soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- Dati di carattere Giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196): "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

#### **OPERAZIONI ESEGUITE:**

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

- Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;
- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Conservazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;
- Cancellazione:
- Registrazione:
- Blocco:
- Interconnessione: con altri soggetti pubblici o privati (Amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. 445/2000);

#### **COMUNICAZIONE DEI DATI:**

- a) Autorità Giudiziaria;
- b) Avvocati e Consulenti Tecnici incaricati;
- c) Enti Previdenziali (INP, INAIL, INPDAP, ecc.)
- d) Enti di Patronato;
- e) Sindacati;
- f) Incaricati di indagini difensive proprie ed altrui;
- g) Società di riscossione tributi/sanzioni;
- h) Consulenti della controparte (per finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);
- i) Società assicuratrici;

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati nell'ambito di pareri resi all'Ordine, di scritti difensivi prodotti in giudizio, così come nell'ambito delle richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'Ordine. Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'ente), al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; agli enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP), agli enti di patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie e altrui); alle società di riscossione tributi/sanzioni, nonché al consulente della controparte ed al consulente nominato dall'Autorità giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonché per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.

## ARTICOLO 5 Norma di chiusura

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua delibera di adozione e, a norma dell'articolo 20 D.Lg 196/2003, comma 4, è aggiornato ed integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità.

Catanzaro, li 25 marzo 2016

Il Segretario



(Dott.ssa Amalia Talarico)



Il Presidente



(Dott. Vincenzo Bonomo)